



**UFFICIO DI SORVEGLIANZA
DI SASSARI**

Il Magistrato di sorveglianza, dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. [REDACTED]

chiamato all'udienza del **12 maggio 2026**

nei confronti di [REDACTED]

nato a [REDACTED]

Detenuto presso Casa Reclusione Tempio Pausania;

avente ad oggetto:

reclamo ex art. 35 bis o.p.

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;

Sentite le parti in camera di consiglio;

A scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza;

OSSERVA

Il 27.1.2025 [REDACTED] ha proposto reclamo al Magistrato di sorveglianza avverso il diniego formalizzato dalla Direzione della C.R. Tempio Pausania in data 23.1.2025, in merito alla sua istanza di effettuare colloqui intimi con la compagna [REDACTED]

Il diniego è stato motivato con l'inadeguatezza dei locali messi a disposizione dalla C.R. di Tempio Pausania a soddisfare l'esigenza del detenuto, peraltro appartenente al circuito di "Alta Sicurezza"; è stato inoltre riportato un passaggio della Sentenza n. 10 del 26.1.2024 della Corte Costituzionale, nel quale si afferma che, con riferimento ai detenuti per uno dei delitti previsti dal primo periodo dell'art. 4 bis O.P., debba essere effettuata *"una più stringente verifica dei presupposti di ammissione all'esercizio dell'affettività intramuraria"* e che *"la rimozione del controllo a vista del personale di custodia, funzionale a consentire lo svolgimento del colloquio nell'intimità necessaria all'espressione dell'affettività, può essere negata quando (...) ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina"*.

Con l'atto di reclamo [REDACTED] ha sottolineato la sua giovane età e ha invocato la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 10 del 2024 che, com'è noto, ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 18 o.p. nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere

Am

colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza

il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina.

Con memoria del 30.4.2025, la difesa ha sostenuto che la motivazione sottesa al rigetto della richiesta di [REDACTED] abbia configurato una compressione dei diritti fondamentali del reclamante, in quanto, di fatto, ha subordinato l'esercizio dei medesimi all'adeguamento dei locali della struttura penitenziaria per lo svolgimento dei colloqui intimi.

Ha poi richiamato la già citata sentenza n. 10 del 2024 e alte precedenti della Corte Costituzionale, oltre alla pronuncia n. 8 del 2025 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la quale è stato statuito che *"Alla luce delle esplicite valutazioni contenute in questa pronuncia, non può ritenersi che la richiesta di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità, avanzata dal detenuto ricorrente, costituisca una mera aspettativa, essendo stato affermato che tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all'affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari, e possono essere negati, secondo l'esplicito dettato della sentenza citata, solo per «ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina», ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato"*.

Nel merito, la difesa ha inoltre evidenziato la giovane età del reclamante (class [REDACTED] della compagna (class [REDACTED] l'impossibilità allo stato di accedere a benefici penitenziari, essendosi reso responsabile di reati ricompresi nell'elenco dell'art. 4 bis O.P., e la corretta condotta inframuraria tenuta nel periodo di detenzione, contraddistinta da attività lavorativa e dalla proficua frequentazione di corsi scolastici

Ha infine allegato due provvedimenti emessi rispettivamente dagli Uffici di Sorveglianza di Spoleto e Reggio Emilia di accoglimento di istanze analoghe da parte di detenuti.

Nel corso dell'udienza del 1° luglio 2025, il Comandante Dirigente Aggiunto, [REDACTED] su delega del Direttore, ha manifestato la piena disponibilità dell'Istituto ad adeguarsi ai precetti giurisprudenziali richiamati, evidenziando tuttavia, la necessità di adeguare i locali alle esigenze dei detenuti.

È stata, infatti, prodotta una nota della Direzione del 22.4.2025, con la quale ha comunicato ai vari organi competenti l'intenzione di attuare le disposizioni contenute nella Circolare DAP dell'11 aprile 2025, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2024, che riconosce il diritto all'affettività in carcere. La Direzione espone le linee guida operative per l'organizzazione dei

colloqui intimi tra detenuti e i loro affetti, specificando criteri di priorità e condizioni ostative. In particolare, si privilegiano detenuti che non usufruiscono di benefici penitenziari esterni e che scontano pene lunghe, purché non vi siano motivi di sicurezza o disciplinari contrari. Viene delineato un processo in cinque fasi che include la verifica della condotta, l'applicazione dei criteri di priorità, la raccolta di informazioni sui partner dei detenuti, la valutazione da parte dell'equipe di osservazione e, infine, l'acquisizione dei pareri favorevoli della DDA e DNA per i detenuti in Alta Sicurezza. In caso contrario, le richieste saranno rigettate con motivazione. La Direzione si impegna a ridurre i tempi tecnici dell'istruttoria, pur riconoscendo l'elevato numero di domande già pervenute.

In ragione della manifestata disponibilità della direzione e del complesso iter prodromico a garantire il diritto dei detenuti, avviato di recente, in seguito alla Circolare DAP dell'aprile di quest'anni, con ordinanza del 1° luglio 2025 è stato disposto un rinvio, al fine di verificare lo stato di avanzamento della pratica e dei correlati lavori di adeguamento della struttura penitenziaria.

Con nota del 6.12.2025, la Direzione ha riferito di aver rigettato in data 2.12.2025 l'istanza di colloqui intimi avanzata dal detenuto, alla luce del parere espresso in data 25.11.2025 dalla DDA di [REDACTED]. Da tale ultimo documento si evince che l'istante è figlio di [REDACTED] soggetto pluripregiudicato. Egli è stabilmente riconosciuto come partecipe della cosca di 'ndrangheta [REDACTED], alla quale appartiene la sua famiglia, integrata da tempo e con ruoli operativi rilevanti. Le condotte attribuite a [REDACTED] riguardano la detenzione e l'occultamento di armi, munizioni ed esplosivi, l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti e numerosi episodi estorsivi ai danni di imprenditori di [REDACTED]. L'appartenenza al sodalizio è confermata da molteplici dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da numerose sentenze, sia definitive sia pendenti, emesse a seguito di importanti operazioni antimafia quali [REDACTED]. Questi procedimenti attestano non solo l'esistenza della cosca, ma anche la sua persistente operatività e capacità di rinnovarsi, con un radicamento ancora attuale nel territorio [REDACTED].

Oltre ai processi espressamente dedicati all'associazione mafiosa, sono richiamati altri procedimenti relativi a reati collegati, come traffico di droga, associazione finalizzata allo stupefacente e ulteriori attività criminali riconducibili al contesto della cosca [REDACTED] di gruppi ad essa vicini, come quello guidato da [REDACTED]. Di questi procedimenti si sono conclusi con condanne in primo grado, altri sono pendenti nelle diverse fasi del giudizio. Ciò rafforza il quadro di vitalità criminale della consorte e la continuità dei legami del [REDACTED] con essa.

Con riferimento diretto alla posizione personale di [REDACTED] la nota ricorda le condanne già definitive presenti nel suo casellario e indica i procedimenti ancora in corso: uno dinanzi al Tribunale di [REDACTED] in cui è stato condannato come mandante di un attentato dinamitardo contro un esercizio commerciale riconducibile ai familiari di un collaboratore di giustizia, con chiara

finalità intimidatoria volta a riaffermare il controllo territoriale della cosca; un altro dinanzi al Tribunale di [REDACTED] relativo a estorsioni aggravate dal metodo mafioso, inizialmente definito con condanna e successivamente trasmesso al Tribunale per i minorenni in ragione dell'età dell'imputato al momento del fatto.

Il profilo complessivo che emerge è quello di un soggetto con elevatissima pericolosità sociale, stabilmente inserito nella criminalità organizzata [REDACTED] e ritenuto tra gli elementi di vertice o comunque di riferimento del clan [REDACTED]. Tale quadro rende evidente che [REDACTED] non ha mai interrotto i legami con la cosca, né ha manifestato segnali di distacco dalle dinamiche delittuose che le sono proprie.

Alla luce di tutto ciò, la nota conclude che sussistono significative ragioni di sicurezza ostative alla concessione di un colloquio intimo. Il rischio principale individuato riguarda la concreta possibilità che soggetti esterni ammessi a un contatto privo di controllo possano fungere da veicolo di comunicazioni, ordini o oggetti tra l'organizzazione criminale e il detenuto, agevolando così la prosecuzione delle attività del sodalizio o i suoi collegamenti con l'esterno. In un contesto di criminalità organizzata ad elevata pericolosità, la prospettiva di un colloquio non vigilato rappresenta un potenziale strumento per ristabilire o rafforzare legami operativi, con gravi ricadute sulla sicurezza interna ed esterna.

È stata trasmessa, inoltre, la relazione comportamentale redatta dall'equipe del trattamento in data 9.6.2025, la quale evidenzia che per tutto il periodo considerato non risultano provvedimenti disciplinari a carico di [REDACTED]. La sua condotta è regolare e rispettosa delle norme dell'istituto. Risulta inserito nelle liste dei lavoratori e svolge con continuità i compiti affidati secondo la turnazione interna; al momento ricopre il ruolo di aiuto cuoco. Pur mantenendo un comportamento corretto, non mostra particolare partecipazione alle attività trattamentali dell'istituto: non frequenta i laboratori né i percorsi scolastici e, nonostante per due anni consecutivi abbia confermato l'iscrizione ai corsi di studio, ha interrotto la frequenza poco dopo l'inizio, attribuendo l'abbandono a problemi familiari e alla mancanza di predisposizione allo studio.

Sul piano affettivo e familiare riferisce di mantenere rapporti costanti con la moglie, occupata come commessa, e con la madre. Manifesta invece un forte disagio per la mancanza di incontri con il figlio minore, che soffre di disturbi di natura ansioso-depressiva e riscontra difficoltà ad accedere in istituto, circostanza che incide significativamente sul suo equilibrio emotivo. Durante i colloqui istituzionali [REDACTED] si presenta educato, rispettoso e attento al dialogo, pur mostrando una certa fretta nell'esprimere bisogni e difficoltà personali. Egli stesso riconosce una componente di impulsività e di energia eccessiva, che dichiara di riuscire a controllare e scaricare soltanto attraverso l'attività fisica, in particolare la corsa, che considera il suo principale mezzo di sfogo.

Nel complesso emerge il profilo di un detenuto corretto nella quotidianità, impegnato nel lavoro interno e rispettoso dell'istituzione, ma poco coinvolto nei percorsi trattamentali e significativamente condizionato da un disagio familiare, soprattutto in relazione alle difficoltà del figlio.

Con ulteriore memoria difensiva trasmessa in data 13.1.2026, la difesa ha contestato il rigetto, affermando che né tale provvedimento, né il parere della DDA poggino su elementi concreti e attuali suscettibili di giustificare un diniego.

La memoria richiama puntualmente la circolare del D.A.P. emanata dopo la sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale, sottolineando che l'accertamento di eventuali ragioni ostative deve basarsi primariamente sulla condotta detentiva e su un adeguato periodo di osservazione, con il coinvolgimento degli organismi interni di valutazione quali GOT, GOTA o staff multidisciplinare. La circolare, infatti, attribuisce al comportamento intramurario un ruolo centrale nella verifica delle condizioni di sicurezza, mentre il parere della D.D.A. ha funzione consultiva e deve essere specifico, fondato su elementi concreti e riferiti al singolo detenuto. Non può tradursi in un richiamo generico a pericoli astratti, né tantomeno basarsi esclusivamente sul titolo di reato.

L'avvocato evidenzia che la relazione comportamentale dell'istituto su  attesta l'assenza di qualsiasi provvedimento disciplinare, una condotta regolare e un atteggiamento rispettoso della disciplina interna. Sottolinea inoltre che la convivente è incensurata, mai coinvolta in indagini, lavoratrice regolare e già valutata positivamente in precedenti memorie. Tali elementi, secondo la difesa, sono decisivi ai fini della valutazione del rischio e avrebbero dovuto orientare l'amministrazione verso l'accoglimento, in coerenza con la nuova cornice normativa che impone la prevalenza del giudizio sulla concreta condotta carceraria.

Particolare rilievo assume anche il fatto che, durante i colloqui ordinari, sia in presenza sia tramite piattaforma informatica, non è mai emersa alcuna irregolarità o tentativo di far filtrare informazioni. Nessuna missiva è stata trattenuta perché sospetta e nessuna segnalazione è stata mai trasmessa alla magistratura o alla Procura. L'avvocato richiama inoltre la prova pratica rappresentata dai permessi di necessità concessi a  alcuni dei quali svolti in totale assenza di sorveglianza diretta e per tempi molto più lunghi rispetto a quelli previsti per i colloqui intimi. Anche in tali circostanze il detenuto ha sempre mantenuto un comportamento corretto, senza alcun episodio idoneo a far temere collegamenti con l'organizzazione criminale o indebite comunicazioni con la convivente.

La difesa contesta dunque che il parere della D.D.A. sia privo di specificità e inidoneo a dimostrare un rischio concreto, limitandosi a richiamare la pericolosità astratta della criminalità organizzata lametina e senza indicare condotte recenti del detenuto o della sua compagna che possano giustificare un intervento restrittivo. Tale impostazione, secondo l'avvocato, reintroduce surrettiziamente una preclusione assoluta fondata sul titolo di reato, già dichiarata incostituzionale dalla Corte

costituzionale. L'ordinamento attuale, infatti, non esclude l'affettività per i detenuti condannati per reati ostativi, ma richiede soltanto una più attenta verifica concreta dei presupposti.

Alla luce di questi elementi, il difensore sostiene che non sussista alcun pericolo reale né per la sicurezza pubblica né per l'ordine interno e chiede pertanto l'accoglimento del reclamo, con conseguente ordine alla Casa Circondariale di consentire lo svolgimento dei colloqui intimi, eliminando gli ostacoli eventualmente derivanti dal mancato completamento delle strutture necessarie.

Con memoria pervenuta in data 5.2.2026, la Direzione della C.R. Tempio Pausania ha trasmesso il provvedimento di rigetto reso in data 2.12.2026, dal quale si evince che, in data 25 novembre 2025, la Direzione distrettuale antimafia d [REDACTED] ha espresso parere contrario all'istanza di colloquio intimo proposta dal detenuto. Il dissenso è motivato dalla persistente sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata [REDACTED] e dall'incompatibilità della misura richiesta con le esigenze di sicurezza. In particolare, la D.D.A. evidenzia il rischio che un contatto prolungato in ambiente non controllato possa consentire la trasmissione di ordini, messaggi o oggetti da e verso l'istituto penitenziario, nonché favorire il ruolo di collegamento tra il detenuto e la consorte criminale di appartenenza o altre formazioni delinquenti.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Va premesso che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2024, il diritto del detenuto a coltivare le relazioni affettive costituisce espressione di diritti fondamentali della persona, che lo stato detentivo può comprimere solo nei limiti strettamente necessari e in presenza di specifiche e concrete esigenze di sicurezza, ordine e disciplina, da accertarsi in modo rigoroso e individualizzato.

In tale prospettiva, la Consulta ha chiarito che non è più consentito opporre dinieghi fondati su valutazioni astratte o su presunzioni generali, essendo invece necessario verificare in concreto la sussistenza di elementi attuali idonei a giustificare la compressione del diritto, con un giudizio ancorato alle caratteristiche della posizione del singolo detenuto e del rapporto affettivo dedotto.

Orbene, nel caso in esame, il diniego opposto dall'Amministrazione risulta fondato essenzialmente sul parere espresso dalla Direzione Distrettuale Antimafia, il quale, pur descrivendo in modo articolato il contesto criminale di appartenenza del reclamante e la sua elevata pericolosità sociale, non individua tuttavia specifici elementi attuali dai quali desumere che il contatto con la moglie possa concretamente tradursi in un veicolo di comunicazioni illecite o in un rafforzamento dei legami operativi con l'organizzazione di riferimento.

In particolare, il rischio paventato appare ancorato a una valutazione di carattere generale, fondata sulla natura dei reati e sull'inserimento del detenuto nel circuito della criminalità organizzata, senza tuttavia essere corroborato da condotte recenti o da circostanze fattuali specifiche che evidenzino un uso distorto delle occasioni di contatto già consentite.

Sotto tale profilo, assume rilievo dirimente la documentazione acquisita agli atti, dalla quale emerge che il reclamante intrattiene da tempo rapporti stabili con la moglie, con la quale ha regolarmente fruito dei colloqui ordinari in presenza e a distanza, senza che siano mai emerse irregolarità, tentativi di trasmissione di comunicazioni indebite o elementi sintomatici di collegamenti operativi con l'esterno.

Analoga considerazione va svolta con riguardo ai permessi di necessità di cui il detenuto ha fruito, in occasione dei quali egli ha avuto la possibilità di incontrare la moglie in condizioni di contatto ben più ampio e prolungato, anche in assenza di un controllo diretto assimilabile a quello intramurario, senza che siano stati registrati comportamenti devianti o indebite interferenze con l'organizzazione criminale.

Tali elementi, lungi dall'essere marginali, assumono un rilievo centrale nella prospettiva delineata dalla Corte costituzionale, in quanto attestano, sul piano concreto, l'assenza di un pericolo attuale e specifico derivante dal contatto con la partner, elemento che non può essere superato da un richiamo astratto alla pericolosità del contesto associativo di provenienza.

Né può ritenersi sufficiente, a fondare il diniego, il mero riferimento all'appartenenza del detenuto al circuito di Alta Sicurezza o ai reati ostativi di cui all'art. 4-bis O.P., atteso che la stessa Corte costituzionale ha espressamente chiarito che, anche in tali casi, non opera alcuna preclusione automatica, imponendosi piuttosto una verifica più stringente ma pur sempre individualizzata dei presupposti.

In difetto di tale verifica concreta, il diniego finisce per tradursi in una compressione generalizzata del diritto all'affettività, in contrasto con il principio di proporzionalità e con il canone del "minimo sacrificio necessario" che deve governare l'esecuzione della pena.

Deve inoltre rilevarsi che la condotta intramuraria del reclamante, quale emergente dalla relazione dell'équipe trattamentale, risulta complessivamente corretta, priva di rilievi disciplinari e caratterizzata da inserimento lavorativo stabile, elementi che depongono in senso favorevole alla possibilità di consentire l'esercizio del diritto richiesto, in assenza di comprovate esigenze contrarie. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il parere negativo reso dalla D.D.A. non presenti quel grado di specificità e concretezza richiesto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla normativa applicativa, risolvendosi in una valutazione di rischio meramente ipotetica e non adeguatamente individualizzata.

Ne consegue che il diniego opposto dall'Amministrazione non appare sorretto da congrua motivazione e si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale in materia, con conseguente fondatezza del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 666, 677 e 678 CPP, 32 Cost., 35 *bis* e 69 OP;

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto, disapplicato ogni contrario atto amministrativo,

ORDINA

alla Direzione della Casa di Reclusione di Tempio Pausania di consentire al reclamante l'effettuazione di un colloquio affettivo con la compagna, XXXXXXXXXX entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente ordinanza, adottando le necessarie misure organizzative e strutturali idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Sassari il 12.5.2026

Deposito in Cancelleria **IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**
Sassari II, 27/6/26 XXXXXXXXXX

ARIO
sicca